



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato dal Commissario Straordinario in data 01 Luglio 2016

INDICE

Allegati	2
Allegato 1: Codice Etico	2
Allegato 2: Descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni.....	2
Allegato 3: Piano triennale di prevenzione della corruzione	2
Allegato 4: Protocolli 231.....	2
1. LUCCHINI S.p.A. - Attività e organizzazione	3
2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	3
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.....	3
2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa	5
3. Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di Lucchini	6
3.1 Obiettivi perseguiti da Lucchini con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione.....	6
3.2 Finalità specifiche del Modello.....	6
3.3 I destinatari del Modello	7
3.4 Struttura del Modello	8
3.5 Modifiche e integrazioni del Modello	8
3.6 Modalità operative seguite per l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.....	8
3.6.1 <i>Risk Assessment - Prima adozione del Modello</i>	8
3.6.2 <i>Risk Assessment - Aggiornamento del Modello</i>	9
3.6.3 <i>Le Attività Sensibili di Lucchini</i>	9
3.6.4 <i>Le procedure definite dal Modello</i>	11
3.7 L'aggiornamento del Codice Etico	11
4. L'Organismo di Vigilanza	11
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	11
4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	14
4.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	14
4.4 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari	16

5.	Formazione del personale e informativa.....	16
5.1	Formazione del personale.....	16
5.2	Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e <i>partners</i>	17
6.	Sistema disciplinare.....	17
6.1	Principi generali.....	17
6.2	Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti.....	18
6.2.1	<i>Dipendenti diversi dai dirigenti</i>	18
6.2.2	<i>Dipendenti con qualifica dirigenziale</i>	19
6.2.3	<i>Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori esterni e partner</i>	19

Allegati

Allegato 1: Codice Etico

Allegato 2: Descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni

Allegato 3: Piano triennale di prevenzione della corruzione

Allegato 4: Protocolli 231

1. LUCCHINI S.p.A. - Attività e organizzazione

Lucchini S.p.A. (di seguito anche "Lucchini" o "la Società") ha sede legale in Piombino (LI), Largo Caduti sul Lavoro 21.

All'esito dell'istanza presentata dalla Società in data 21 dicembre 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ammesso la Società stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla Legge 18 febbraio 2004, n. 39 e ha nominato commissario straordinario il Dott. Piero Nardi. In data 7 gennaio 2013 il Tribunale di Livorno ha dichiarato lo stato di insolvenza di Lucchini.

2. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto per le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*" (di seguito, il "**Decreto**") ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, gli "**Enti**" e, singolarmente, l'"**Ente**") qualora determinati reati, specificamente individuati dal Decreto, siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da (i) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (di seguito, i "**Soggetti Apicali**"), o (ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei Soggetti Apicali.

Tale responsabilità amministrativa dell'Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto e, per espressa previsione dell'articolo 8 del Decreto, è autonoma rispetto a quella dell'autore del reato.

La previsione di una responsabilità amministrativa degli Enti discendente da reato è finalizzata a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali, espressamente individuati a livello legislativo in conformità al principio di legalità, le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica che abbiano tratto vantaggio dalla commissione degli stessi. Tutte le ipotesi di reato per le quali sussiste una responsabilità amministrativa degli Enti sono attualmente individuate dal Decreto.

La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi di un Ente derivanti dalla commissione, nel suo interesse o vantaggio, di uno o più dei reati sopra indicati spetta al giudice penale competente per i delitti o le contravvenzioni dai quali tali illeciti discendono; per ragioni di effettività, omogeneità ed

economia processuale l'articolo 40 del Decreto dispone l'obbligatoria riunione del procedimento penale contro l'autore del fatto e del procedimento amministrativo contro l'Ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato.

L'apparato sanzionatorio a carico dell'Ente prevede misure particolarmente afflittive quali:

- a) la *sanzione pecuniaria*. Si applica a seguito del riconoscimento della colpevolezza dell'Ente a seguito di realizzazione di qualsiasi condotta illecita, tra quelle richiamate dal medesimo Decreto ed è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».
- b) la *sanzione interdittiva*. Si applica per alcune tipologie di reati e per le ipotesi di maggior gravità. Può essere irrogata anche in via cautelare e si traduce nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In ogni caso, le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente - prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

1. abbia risarcito il danno, o lo abbia riparato;
2. abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
3. abbia messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
4. abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

Qualora ricorrano tutti questi comportamenti - considerati di ravvedimento operoso - anziché la Sanzione interdittiva si applicherà quella pecuniaria.

- c) la *confisca*. Consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.
- d) la *pubblicazione della sentenza*. Può essere inflitta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva; viene effettuata a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dal Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale.

Il Decreto elenca tassativamente le fattispecie di reato dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti. Si rinvia all'allegato II per una descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni.

2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

Il Decreto prevede, all'articolo 6, che gli Enti non debbano rispondere del reato commesso nel loro interesse o vantaggio da uno dei Soggetti Apicali qualora siano in grado di provare:

- (i) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello verificatosi;
- (ii) di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
- (iii) che la commissione del reato da parte dei Soggetti Apicali si è verificata solo a seguito dell'elusione fraudolenta del predisposto Modello di organizzazione e gestione; e
- (iv) che la commissione del reato non è stata conseguente ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto, nell'ipotesi in cui il reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente sia commesso da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un soggetto apicale, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione volto alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi ha, di per sé, efficacia esimente da responsabilità per l'Ente.

Ai sensi degli articoli 12 e 17 del Decreto l'adozione di un Modello di organizzazione e di gestione rileva, oltre che come possibile esimente per l'Ente dalla responsabilità amministrativa, anche ai fini della riduzione della sanzione pecuniaria e della inapplicabilità delle sanzioni interdittive, purché esso sia adottato in un momento anteriore alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e risulti idoneo a prevenire la commissione dei reati della specie di quelli verificatesi.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 6 del Decreto, il Modello di organizzazione e gestione di un Ente deve:

- (i) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- (ii) stabilire procedure volte a prevenire la commissione dei reati, cui dovranno conformarsi i soggetti in posizione apicale nell'assunzione e attuazione delle decisioni dell'Ente;
- (iii) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire che si verifichino situazioni atte a favorire la commissione di reati, quali tipicamente la creazione di fondi occulti;
- (iv) prevedere obblighi di informazione dei vari settori aziendali nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento del Modello; e
- (v) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello, in modo da garantirne l'efficace attuazione.

I modelli di organizzazione e gestione previsti dal Decreto consistono pertanto in un insieme di regole procedurali volte alla prevenzione dei reati ed in una serie di misure di comunicazione delle intervenute violazioni alle individuate procedure. Il Modello adottato deve quindi prevedere misure

idonee a garantire lo svolgimento dell'attività dell'Ente nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni in cui vi è il rischio di commissione di un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

3. Adozione di un Modello di organizzazione e gestione da parte di Lucchini

3.1 Obiettivi perseguiti da Lucchini con l'adozione del Modello di organizzazione e gestione

Lucchini – al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione dei propri affari e nello svolgimento delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto di procedere all'attuazione di un Modello di organizzazione e di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del Decreto (di seguito, il "Modello").

La prima versione del Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lucchini in data 7 luglio 2007. Successivamente, a seguito delle integrazioni del Decreto (che hanno esteso l'applicazione dello stesso ad altri reati ed illeciti amministrativi), alla luce della giurisprudenza formatasi in materia e dell'esperienza acquisita, Lucchini, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2009, ha adottato una versione aggiornata del Modello. Un versione aggiornata del Modello è stata adottata dal Commissario Straordinario in data 3 settembre 2013.

03.09.2013i.

Il progressivo ampliamento del novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i cambiamenti che hanno interessato la struttura organizzativa della Società, rispetto a quanto già considerato nel lavoro di *risk assessment* che aveva portato all'aggiornamento del Modello approvato dal Commissario Straordinario nel settembre del 2013, hanno richiesto un nuovo aggiornamento del Modello della Società. Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guide elaborate sul tema da Confindustria. A tal fine, si è provveduto ad un'attività di riverifica delle attività "sensibili" in passato rilevate, al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse, nonché alla valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti

3.2 Finalità specifiche del Modello

Scopo del presente Modello è l'adozione di un sistema strutturato e organico di regole comportamentali e di controllo, che consenta di impedire la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini, delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle aree nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto (di seguito, le "Aree a Rischio") e la previsione di specifiche regole di controllo per le attività concernenti tali aree, il Modello intende:

- (i) consentire a Lucchini, grazie ad una attività di monitoraggio delle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati per i quali il Decreto prevede una responsabilità amministrativa degli Enti;
- (ii) determinare, in tutti coloro che operano in nome o per conto di Lucchini nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter dare luogo ad una responsabilità di natura amministrativa in capo a detta Società, ove essi commettano nell'interesse o a vantaggio di essa i reati contemplati dal Decreto; e
- (iii) ribadire che le condotte costituenti i reati di cui al Decreto sono fortemente condannate da Lucchini, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, anche ai principi etico - sociali a cui Lucchini ispira la propria attività sociale.

Per il conseguimento delle suddette finalità, Lucchini ha compiuto in primo luogo una attività di "risk assessment" (nelle modalità descritte al successivo punto 3.6) volta ad individuare, all'interno della propria realtà aziendale, le attività a rischio di commissione dei reati indicati dal Decreto. Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, Lucchini ha inoltre reputato necessario il compimento delle seguenti attività:

- (i) stabilire modalità di documentazione delle attività inerenti alle Aree a Rischio che consentano una verifica *ex post* di tali attività;
- (ii) definire le competenze dei soggetti operanti nelle Aree a Rischio, in ottemperanza al principio della separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo;
- (iii) definire i poteri autorizzativi dei Soggetti Apicali in modo coerente con le responsabilità ad essi assegnate;
- (iv) attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e di aggiornamento del medesimo; e
- (v) svolgere attività di sensibilizzazione e di diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite con il Modello.

3.3 I destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società, ai dipendenti della Società, ancorché distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima.

I consulenti, i collaboratori esterni, i fornitori ed i partner sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal D.Lgs. 231/2001 e dei principi etici adottati da Lucchini, tramite apposite clausole contrattuali.

Lucchini provvede a verificare se i principi etici su cui si basano le attività dei consulenti, collaboratori esterni, fornitori e partner medesimi risultino collimanti con quelli di cui al Codice Etico della Società.

3.4 Struttura del Modello

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da quattro documenti allegati:

- Allegato I – Codice Etico;
- Allegato II – Descrizione di dettaglio dei reati elencati nel Decreto e nelle successive modificazioni e integrazioni;
- Allegato III – Piano triennale di prevenzione della corruzione
- Allegato IV – Protocolli 231

3.5 Modifiche e integrazioni del Modello

In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, ai sensi del quale il Modello costituisce un atto adottato dall'"organo dirigente" dell'Ente, la Società adotta, anche sulla base anche di indicazioni e proposte provenienti dall'Organismo di Vigilanza, modifiche al Modello e adotta le integrazioni dello stesso, a seguito di:

- modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 231/2001 ed ai reati e illeciti amministrativi;
- modifiche significative della struttura organizzativa dell'Ente, nuove attività, nuovi prodotti e/o nuovi servizi che modificano in modo non marginale l'assetto organizzativo dell'Ente.

3.6 Modalità operative seguite per l'adozione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

3.6.1 Risk Assessment - Prima adozione del Modello

Al fine di determinare per quali illeciti penali, tra quelli contemplati dal Decreto, sussistono rischi di commissione nel suo interesse o vantaggio e al fine di individuare le Aree a Rischio esistenti all'interno della propria realtà aziendale, Lucchini ha posto in essere, avvalendosi dell'opera di un consulente esterno, una attività di "*risk assessment*", che si è svolta tramite la partecipazione del *management* aziendale ad interviste individuali e mediante la compilazione di questionari di auto-valutazione.

Il progetto si è concluso con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo in data 7 luglio 2007.

3.6.2 Risk Assessment - Aggiornamento del Modello

Il progressivo ampliamento del novero dei reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e i cambiamenti che hanno interessato la struttura organizzativa della Società, rispetto a quanto già considerato nel lavoro di *risk assessment* che aveva portato all'aggiornamento del Modello approvato dal Commissario Straordinario in data 3 settembre 2013, hanno richiesto un nuovo aggiornamento del Modello della Società. Il processo di adeguamento ai fini della definizione del Modello è stato effettuato tenendo conto dei dettami del D.Lgs. 231/2001 e delle Linee Guide elaborate sul tema da Confindustria. A tal fine, si è provveduto ad un'attività di riverifica delle attività "sensibili" in passato rilevate, al censimento dei profili di rischio rispetto alle stesse, nonché alla valutazione dell'efficienza dei sistemi interni di controllo rispetto alle condotte illecite rilevanti.

Sulla scorta delle informazioni raccolte, si è quindi proceduto, mediante l'effettuazione di interviste con il coinvolgimento diretto del *management* aziendale, a verificare l'attualità della mappatura precedentemente effettuata e ad aggiornarla rispetto alle ipotesi di reato prima non contemplate.

Sono state identificate le aree a rischio di commissione dei predetti reati e degli illeciti amministrativi nonché quelle strumentali, intendendosi rispettivamente le aree di attività il cui svolgimento può dare direttamente realizzazione alla commissione di una delle richiamate condotte illecite e le aree in cui, in linea di principio, potrebbero configurarsi le *condizioni, le occasioni o i mezzi* per la commissione delle medesime condotte.

3.6.3 Le Attività Sensibili di Lucchini

A seguito della mappatura delle attività poste in essere dalla Società, si sono evidenziati i processi rilevanti per la realizzazione dei reati e degli illeciti amministrativi. In ragione della specifica operatività della Società, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-undecies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001; nonché di prevenire la commissione del reato di false comunicazioni sociali, disciplinato dall'art. 2621 cod. civ, introdotto dalla Legge 27 maggio n.69 e contrastare le nuove fattispecie di reato introdotte dalla Legge 22 maggio 2015, N. 68 , e dalla Legge 15 dicembre 2014, N. 186 (reato di autoriciclaggio) rilevanti ai fini del Modello e, conseguentemente, di intraprendere le azioni necessarie per garantire un adeguato sistema di controllo interno con specifico riferimento a detti reati.

Per quanto, invece, concerne il falso numerario (art. 25-bis), i reati di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater), le pratiche mutilative (art. 25-quater.1), i delitti contro la libertà individuale (art. 25-quinquies), i reati cosiddetti "transnazionali" (art. 10 L. 146/2006), i reati ed illeciti

amministrativi di abuso di mercato (art. 25 sexies) ; il reato relativo all'induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies) si è ritenuto remoto il rischio della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della medesima Lucchini e avuto riguardo all'attuale operatività della Società. Nondimeno, è parso esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello, comprensivo dei suoi allegati, sia nel Codice Etico, ove si vincolano, tra gli altri, gli esponenti aziendali di Lucchini ed i collaboratori, fornitori e prestatori di servizi, al rispetto dei valori di tutela della personalità individuale, correttezza, moralità, dignità ed uguaglianza nonché rispetto delle leggi.

Si precisa altresì che al fine di prevenire il rischio di fenomeni corruttivi, in ottemperanza alle disposizioni della Legge 190/2012, è stato predisposto il piano triennale di prevenzione della corruzione allegato al presente Modello.

Sulla base dell'analisi di cui sopra, le "Attività Sensibili" sono risultate le seguenti:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:
 - rapporti con pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio;
 - gestione dei rapporti con pubblici funzionari in occasione di visite ispettive;
 - partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione e attività di natura commerciale con la pubblica amministrazione;
 - richiesta autorizzazioni, licenze e certificazioni.
- Gestione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.
- Selezione e assunzione del personale, conferimento incarichi.
- Approvvigionamenti di beni, servizi e consulenze.
- Gestione flussi monetari e finanziari.
- Gestione della situazione patrimoniale per rendicontazione.
- Gestione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
- Gestione del diritto d'autore.
- Gestione dei titoli di proprietà industriale e dei brevetti.
- Gestione delle applicazioni software, infrastrutture e risorse informatiche.
- Gestione delle attività commerciali per prevenire i delitti contro l'industria e il commercio.
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale.
- Gestione degli adempimenti amministrativi, fiscali, tributari per prevenire la commissione del reato di autoriciclaggio.

Il risultato del processo di analisi delle aree di attività a rischio è raccolto in documenti conservati presso la Società.

3.6.4 Le procedure definite dal Modello

Si è quindi proceduto ad effettuare, per le Attività Sensibili sopra individuate, la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi di organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno della Società e a codificare, ove necessario, in documenti scritti le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D. Lgs. 231/2001.

Al termine di un processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, la Società individua e approva le procedure riferibili alle Attività Sensibili di cui al punto 3.6.3. del presente Modello e ne assicura la corretta diffusione e applicazione in ambito aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali, in quanto funzionali al Modello, già utilizzati o operanti nell'ambito della Società.

3.7 L'aggiornamento del Codice Etico

Nel corso del processo di aggiornamento del Modello, Lucchini ha provveduto a valutare l'adeguatezza del proprio Codice Etico (allegato I), al fine di recepire e formalizzare i principi e le regole etico-comportamentali ed adeguarlo alle specifiche esigenze espresse dal Decreto e all'attività aziendale.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'articolo 6, comma 1, lettera b) del Decreto prevede, quale condizione per la concessione all'Ente dell'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dell'attuato Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, è necessario che l'Organismo di Vigilanza ("OdV"), considerato nel suo complesso, impronti le proprie attività a criteri di *autonomia* ed *indipendenza*, *professionalità* e *continuità di azione*, così da assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

L'*autonomia* e l'*indipendenza* dell'OdV si traducono nell'autonomia dell'iniziativa di controllo rispetto ad ogni forma d'interferenza o di condizionamento da parte di qualunque esponente della persona giuridica e, in particolare, dell'organo dirigente.

Al fine di assicurare tali requisiti, l'OdV riporta esclusivamente al Commissario Straordinario nel suo complesso. L'OdV deve altresì godere di garanzie tali da impedire che l'OdV o alcuno dei suoi componenti possano essere rimossi o penalizzati in conseguenza dell'espletamento dei loro compiti.

Il requisito della *professionalità* si traduce, invece, nella capacità dell'OdV di assolvere alle proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello, nonché nelle necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Con riferimento, infine, alla *continuità di azione*, l'OdV dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento, rappresentare un referente costante per ogni soggetto che presti attività lavorativa per la Società. L'OdV può essere coadiuvato da risorse interne alla Società o da consulenti esterni.

Le indicazioni ricavabili dalla relazione illustrativa al Decreto, dalle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" di Confindustria e dalla migliore prassi suggeriscono di collocare l'OdV nell'ambito della struttura operativa dell'Ente e di far sì che tale organo abbia un collegamento diretto sia con il vertice aziendale che con l'organo di controllo.

L'OdV è tenuto a riferire al Commissario Straordinario con continuità. I componenti dell'OdV restano in carica per un periodo di 1 (uno) anno, sono revocabili per giusta causa o per perdita dei requisiti soggettivi di seguito indicati e possono essere rieletti al termine del loro mandato.

Al fine di garantire all'OdV una piena autonomia nell'espletamento delle proprie funzioni, in occasione della nomina, il Commissario Straordinario determina le adeguate risorse finanziarie annue di cui l'OdV dispone e può riconoscere all'OdV un emolumento. L'OdV può autonomamente impegnare risorse che eccedono i propri poteri di spesa, qualora l'impiego di tali risorse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'OdV deve informare senza ritardo il Commissario Straordinario della Società.

(i) Nomina

La nomina a membri dell'OdV è condizionata alla presenza di requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità ed alla sussistenza di adeguate competenze tecniche in materia di controllo societario.

Ove, nel corso di un mandato, l'OdV o un componente dello stesso venga meno – per dimissioni, revoca o altra causa – il Commissario Straordinario procederà senza indugio alla relativa sostituzione.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano subito una sentenza di condanna, ancorché non definitiva o con pena condizionalmente sospesa, o una sentenza emessa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione:

1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

2. a pena detentiva, per un tempo non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. n. 61/2002;
6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno dei reati o degli illeciti amministrativi richiamati dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
8. coloro i quali abbiano rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno alla Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
9. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

(ii) Revoca

Il Commissario Straordinario di Lucchini può revocare i componenti dell'OdV nel caso in cui si verificano rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito, in ordine ai compiti indicati nel Modello, tra cui la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite in ragione del mandato, nonché quando il Commissario Straordinario venga a conoscenza di cause di ineleggibilità, anteriori alla nomina a componente dell'OdV.

(iii) Decadenza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui, successivamente alla loro nomina:

- vengano a trovarsi in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- si accerti che gli stessi abbiano rivestito la qualifica di componenti dell'Organismo di Vigilanza in seno ad una società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a reati o a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica;

- venga accertata, da parte del Commissario Straordinario, negligenza, imperizia o colpa grave nello svolgimento dei relativi compiti e, in particolare, nell'individuazione e conseguente eliminazione di violazioni del Modello, nonché, nei casi più gravi, perpetrazione di reati.

(iv) Sospensione

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche.

Resta ferma la possibilità che il Commissario Straordinario convochi l'OdV ogniqualvolta si rendano necessari chiarimenti, notizie o giudizi valutativi.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV è affidato il compito di:

- (i) verificare, attraverso l'acquisizione di informazioni e di documenti rilevanti e la conduzione di ispezioni, l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari dello stesso in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto per le quali sussiste un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio di Lucchini;
- (ii) elaborare ed attuare un programma di controllo, provvedendo alla stesura di un calendario delle relative attività;
- (iii) effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti, posti in essere nell'ambito delle Aree di Rischio;
- (iv) segnalare al Commissario Straordinario le accertate violazioni del Modello;
- (v) promuovere l'attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti dei destinatari che non osservano le prescrizioni del Modello;
- (vi) verificare l'effettiva idoneità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- (vii) valutare la fondatezza delle segnalazioni di violazioni al Modello che gli pervengono;
- (viii) assicurare il riserbo sull'identità dei soggetti che comunicano possibili violazioni del Modello o la possibile commissione di un reato previsto dal Decreto nell'interesse o a vantaggio di Lucchini;
- (ix) curare e promuovere il costante aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali o ad intervenute modifiche legislative;
- (x) condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento delle Aree a Rischio;

- (xi) assicurare adeguati flussi informativi verso il Commissario Straordinario;
- (xii) predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per le informazioni rilevanti ai fini dell'attuazione del Modello, che adotti modalità tali da garantire la riservatezza del soggetto comunicante;
- (xiii) promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello a tutti i livelli della struttura aziendale di Lucchini;
- (xiv) valutare periodicamente la conoscenza da parte del personale delle disposizioni del Modello, mediante interviste a campione; e
- (xv) fornire chiarimenti sul significato e su aspetti applicativi delle previsioni contenute nel Modello.

Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna previa autorizzazione, avrà libero accesso presso tutte le strutture e uffici di Lucchini e potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici, al fine di ottenere ogni informazione o documento che esso ritenga rilevante.

Nello svolgimento dei propri compiti di vigilanza e controllo, l'OdV potrà avvalersi di ogni risorsa interna a Lucchini che, di volta in volta, si rendesse a tal fine necessaria, nonché, ove occorrente, di consulenti esterni per il compimento – sotto la propria responsabilità – delle attività indicate ai punti (i), (ii), (iii), (vi), (vii), (ix), (x), (xii), (xiii) e (xiv).

4.3 Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

Mediante apposito sistema di comunicazione interna l'OdV deve costantemente ricevere i dati e le informazioni previste dal documento "Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" ed essere tempestivamente informato delle condotte poste in essere in violazione del Modello o che possono comunque assumere rilievo ai sensi del Decreto.

I Soggetti Apicali ed i dipendenti di Lucchini sono tenuti ad informare l'OdV, in forma scritta, della commissione, o della ragionevole possibilità di avvenuta commissione, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini, di un reato previsto dal Decreto e dell'intervenuta violazione del Modello.

Il dipendente che intenda segnalare la commissione di un reato previsto dal Decreto o la violazione del Modello può contattare il proprio superiore gerarchico e/o l'OdV.

L'OdV, nella valutazione delle segnalazioni ricevute, potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della violazione; l'OdV è tenuto a motivare per iscritto la propria decisione ove, a seguito di sommari accertamenti, reputi di non procedere ad una indagine interna sui fatti oggetto di segnalazione.

L'OdV deve inoltre essere tempestivamente informato di qualsiasi notizia proveniente, o di qualsiasi provvedimento emanato da pubbliche autorità, da cui risulti lo svolgimento di indagini, anche nei

confronti di persone ignote, che potrebbero condurre ad una responsabilità amministrativa di Lucchini ai sensi del Decreto.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Lucchini o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A tal fine, ogni segnalazione/comunicazione inviata all'OdV è conservata dall'OdV medesimo in un apposito archivio informatico e/o cartaceo tenuto in conformità alle disposizioni di cui al Decreto n. 196/2003, salvo l'assolvimento dei propri compiti di *reporting* verso il vertice societario.

L'accesso a tali comunicazioni è consentito unicamente all'OdV, che si impegna a farne uso unicamente per i fini ispettivi e di verifica propri della funzione da esso ricoperta; il mancato rispetto di tale dovere di riservatezza da parte dei componenti dell'OdV costituisce inadempimento rispetto ai compiti assegnati loro dal Commissario Straordinario.

Per tutti gli altri aspetti operativi si rimanda all'apposito documento che verrà emesso per regolare le "Segnalazioni e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza".

4.4 Comunicazioni dell'OdV nei confronti degli organi societari

L'OdV informa con cadenza periodica, o in ogni caso ritenuto opportuno, il Commissario Straordinario in merito all'attuazione del Modello, alle violazioni accertate, all'emersione di profili critici e alla necessità di interventi di modifica o di aggiornamento dello stesso.

L'OdV invia al Commissario Straordinario un rapporto annuale nel quale illustra le attività svolte, i risultati delle verifiche effettuate e le attività da intraprendere nell'anno successivo.

5. Formazione del personale e informativa

5.1 Formazione del personale

Lucchini, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, definisce uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai destinatari del Modello dei principi in esso previsti, nonché delle procedure di comportamento ad esso riferibili. In particolare, per quanto attiene alla *comunicazione*, è previsto che il Modello sia consegnato e/o messo a disposizione dei destinatari dello stesso.

Per quanto riguarda la *formazione*, Lucchini ha già posto e porrà in essere una specifica attività di formazione riguardante, in generale, le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli Enti (e, quindi, le conseguenze derivanti alla Società dall'eventuale commissione di illeciti da parte di soggetti che per essa agiscano), le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e,

più specificatamente, i principi contenuti nel Modello, nonché le specifiche finalità preventive che il Modello persegue in tale contesto, articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli destinatari, nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano..

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

Con specifico riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e in ambito ambientale, le funzioni preposte si occupano di predisporre i necessari corsi di aggiornamento e di addestramento previsti dalla legge, nonché corsi di formazione per specifici ruoli in materia di sicurezza e ambiente dandone pronta comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

5.2 Obblighi di collaboratori esterni, fornitori e *partners*

Nei contratti conclusi da Lucchini con i collaboratori esterni, i fornitori e i *partners* sarà previsto l'obbligo per tali soggetti di non porre in essere condotte in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare la commissione, nell'interesse o a vantaggio di Lucchini, di un reato rilevanti ai sensi del Decreto; tali contratti dovranno inoltre prevedere la violazione di tale obbligo quale clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ove sia applicabile la legge italiana, o di analoga disposizione – ove esistente – ai sensi della diversa legge applicabile.

6. Sistema disciplinare

6.1 Principi generali

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio, con sanzioni proporzionate alla gravità della violazione rispetto alle infrazioni delle regole di cui al presente Modello da parte dei destinatari rappresenta requisito imprescindibile per una piena efficacia del Modello medesimo.

L'applicazione delle sanzioni prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dall'avvio dell'eventuale procedimento penale da parte dell'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto. L'applicazione delle sanzioni potrà pertanto avere luogo anche se i destinatari abbiano posto esclusivamente in essere una violazione dei principi sanciti dal Modello che non concretizzi un reato ovvero non determini responsabilità diretta della Società.

Con specifico riferimento alle violazioni del Modello in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema sanzionatorio di riferimento resta quello già previsto dalla Società, in conformità a quanto espressamente indicato dalle relative norme vigenti in materia.

6.2 Provvedimenti per inosservanza da parte dei dipendenti

6.2.1 Dipendenti diversi dai dirigenti

La violazione delle regole comportamentali previste dal presente Modello e dalle procedure aziendali da parte dei dipendenti, e quindi soggetti al CCNL, costituisce un illecito disciplinare rientrante nella fattispecie di cui all'art. 8, Sezione 4° Titolo VII del vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti, quale ipotesi di illeciti disciplinari stabilite da Commissario Straordinario e portate a conoscenza dei lavoratori.

Le sanzioni sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia operativa del lavoratore, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità e gravità del suo comportamento (valutabile in relazione al livello di rischio cui la Società risulta esposta) e, da ultimo, alle particolari circostanze in cui si è manifestato il comportamento in violazione del Modello.

In coerenza con il processo attualmente adottato dalla Società, si prevede che le sanzioni da comminarsi a seguito di riscontrate violazioni al presente Modello siano quelle previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale per i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata ed alla installazione di impianti .

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, verrà dato avvio ad una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL. La procedura d'accertamento sarà condotta dall'OdV, di concerto con le funzioni competenti nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari, ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

I provvedimenti di richiamo verbale e ammonizione scritta si applicano in caso di inosservanze di minor rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di minor rilievo delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle Attività Sensibili o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.

Il provvedimento della multa (non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare) e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni si applicano in caso di inosservanze di maggior rilievo dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello ovvero di violazione di maggior rilievo delle procedure e norme interne previste e/o richiamate nell'ambito delle Attività Sensibili, o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori. A tal fine rileva anche la recidiva infrabiennale di cui all'art. 11 Sezione Quarta Titolo VII del vigente CCNL. Tra i comportamenti sanzionati con la multa non superiore a tre ore di retribuzione e con la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentati, nonché la reiterata mancata

partecipazione, senza giustificato motivo ai corsi di training relativi al D.Lgs. 231/2001, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.

Il provvedimento del licenziamento con preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo rispetto a quelle che precedono e sempre compiute nell'espletamento delle attività ricomprese nelle Attività Sensibili, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e lesive del rapporto fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro.

Il provvedimento del licenziamento senza preavviso si applica in caso di violazioni di maggior rilievo sempre compiute nell'espletamento delle attività sensibili, in dispregio delle prescrizioni e/o delle procedure e/o delle norme interne stabilite dal presente Modello e di gravità tale da non rendere possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro.

6.2.2 Dipendenti con qualifica dirigenziale

La violazione e/o l'adozione, da parte del personale con qualifica dirigenziale, di condotte sia commissive che omissive non conformi ai principi ed alle regole di comportamento richiamate nel presente Modello ed alle prescrizioni di cui alle procedure aziendali, comporterà l'esercizio da parte di Lucchini dell'azione disciplinare, fino alla risoluzione del rapporto a norma di legge e/o di CCNL di categoria, nei casi più gravi.

L'azione e/o il provvedimento saranno commisurati ad una logica di bilanciamento tra condotta trasgressiva e conseguenza disciplinare, in relazione ai seguenti parametri:

- livello di responsabilità ed autonomia del trasgressore;
- eventuale esistenza di precedenti violazioni a carico dello stesso;
- intenzionalità del comportamento e relativa gravità, intesa come il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta a seguito della condotta censurata;
- altre particolari circostanze in cui si è manifestata l'infrazione.

Costituisce illecito disciplinare sia l'omessa vigilanza da parte del dirigente circa la corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente sottoposti, delle regole e delle procedure previste dal Modello e dalle procedure aziendali nonché la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione o alla presunta commissione dei reati, ancorché tentata.


6.2.3 Provvedimenti per inosservanza da parte di fornitori, consulenti, collaboratori esterni e partner

Ogni violazione delle prescrizioni di cui alle norme specifiche richiamate da apposite clausole contrattuali e che i fornitori, i consulenti, i collaboratori esterni e *partner* della Società sono tenuti a rispettare, è comunicata all'Organismo di Vigilanza dal Responsabile dell'Area/Servizio a cui il contratto o il rapporto si riferiscono, mediante sintetica relazione scritta. Tali infrazioni sono sanzionabili dagli organi competenti in base alle regole interne della Società, secondo quanto previsto dalle predette clausole, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali e/o l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Piombino (LI), 01 Luglio 2016

Il Commissario Straordinario

Dott. Piero Nardi

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Piero Nardi", with a long horizontal flourish underneath.